

Protezione internazionale: il disertore curdo che rifiuta il servizio militare ha diritto alla protezione sussidiaria

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 8 luglio 2014 (est. M. Flamini)

Protezione internazionale – Richiedente disertore (nel caso di specie, Turchia) – Rischio di tortura e trattamenti disumani in conseguenza del rifiuto di prestare il servizio Militare – Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza – Protezione sussidiaria – Sussiste

In Turchia non esiste il diritto all’obiezione di coscienza, la leva è obbligatoria e chi non si presenta al servizio militare, viene considerato disertore. A tale elemento deve poi aggiungersi che i ragazzi curdi, durante il servizio militare, sono continuamente maltrattati, insultati e picchiati dai militari turchi ed il numero dei soldati suicidi continua a crescere (secondo il conteggio tenuto dal sito dell’associazione Asker Haklari - diritti dei soldati -, il numero dei coscritti morti suicidi in questo inizio 2013 è pari a 13, sei nel solo mese di gennaio). Tale difficile situazione giustifica, anche alla luce delle linee guida relative proprio al servizio militare dell’UNHCR (cfr. GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, dicembre 2013 citate anche dalla Commissione Territoriale), il riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 depositato il 25.3.2014 ..., cittadino turco ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (notificato il 25.2.2014) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era nato a ..., in Turchia, era di etnia curda e che, come tutti i suoi familiari, era stato simpatizzante dei partiti filocurdi (Dehap e Dtp prima e Bdp, poi); che il DTP, principale forza politica di sostegno ai curdi, nel 2009, è stata dichiarata fuorilegge dalla Corte Costituzionale; che il ricorrente, per la sola ragione di essere di etnia curda, è stato soggetto a numerosi atti di discriminazione; che il cugino del ricorrente,, era stato un importante militante del Bdp e, per questa ragione, in Italia aveva ottenuto lo status di rifugiato, così come altri parenti del ricorrente; che, dopo aver finito la scuola (e dopo aver vissuto, nel contesto scolastico numerose discriminazioni), a 18 anni, nel novembre del 2011 era stato chiamato a svolgere il servizio militare; che, per evitare il rischio di violenze che

avrebbe subito durante il servizio di leva, aveva deciso di fuggire; che dopo il suo arrivo in Italia la madre del ricorrente aveva ricevuto una lettera nella quale gli si intimava di presentare a rendere il servizio militare, pena la commissione del grave reato di diserzione; che la drammatica situazione del ricorrente era confermata dalla notoria situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi, confermata da tutte le fonti internazionali versate in atti.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Acquisiti i documenti prodotti il difensore concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante."* (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono del tutto credibili, in quanto coerenti, specifiche e corredate da documenti, ma non integrano la nozione di atti persecutori, necessaria per giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

..., dinanzi alla Commissione Territoriale e in sede di interrogatorio libero ha riferito: che durante tutto il periodo di frequenza scolastica aveva subito numerosi atti di discriminazione, da parte degli insegnanti di etnia turca; che tali atti erano stati così frequenti da indurlo a non continuare gli studi; che, dopo aver fatto la visita medica necessaria per il futuro svolgimento del servizio di leva, per sfuggire alle vessazioni ed alle violenze che, durante tale periodo, i curdi erano costretti a subire dai turchi, aveva deciso di fuggire in Italia; che, dopo la fuga, la madre lo aveva informato del fatto che era stato accusato di diserzione.

..., infatti, ha riferito circostanze riconducibili alla nota drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente (ai quali si rinvia) ed in particolare alla difficile situazione dei ragazzi curdi costretti ad espletare il servizio militare.

I numerosi episodi di discriminazione subiti dal ricorrente durante la scuola sono però ininfluenti nel caso in esame, non perché la discriminazione non possa tradursi in atti di vera e propria persecuzione, bensì perché non sono attuali. Quanto riferito dal ricorrente, infatti, si riferisce ad episodi risalenti al periodo delle scuole medie e superiori.

Appare invece decisivo il fatto che ... non si è presentato a rendere il servizio militare ed è pertanto stato considerato disertore (come risulta non solo da quanto in modo preciso e circostanziato riferito dal ricorrente, ma anche dai documenti dallo stesso prodotti, cfr. in particolare doc 25, 40 e 41).

In Turchia non esiste il diritto all'obiezione di coscienza, la leva è obbligatoria e chi, come il ricorrente, non si presenta al servizio militare, viene considerato disertore.

A tale elemento deve poi aggiungersi che (come risulta da un articolo consultabile al seguente link <http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/turchia-se-la-caserma-uccide-pi%C3%B9-della-guerra>) i ragazzi curdi, durante il servizio militare, sono continuamente maltrattati, insultati e picchiati dai militari turchi ed il numero dei soldati suicidi continua a crescere (secondo il conteggio tenuto dal sito dell'associazione Asker Haklari (diritti dei soldati), il numero dei coscritti morti suicidi in questo inizio 2013 è pari a 13, sei nel solo mese di gennaio).

Tale difficile situazione giustifica, anche alla luce delle linee guida relative proprio al servizio militare dell'UNHCR (cfr. GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, dicembre 2013 citate anche dalla Commissione Territoriale), il riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente.

Il servizio di leva obbligatorio, l'inesistenza del diritto di obiezione di coscienza, le notorie vessazioni e violenze subite dai ragazzi curdi nel periodo di leva, la specifica situazione del ricorrente – il quale, come risulta anche dai documenti prodotti si è rifiutato di prestare il servizio militare – inducono il Tribunale a ritenere che, in caso di rientro in Turchia, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un “trattamento inumano e degradante”.

Deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento a della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e riconosce a ... la protezione sussidiaria;
- Nulla per le spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.